

**REGOLAMENTO (CE) N. 1931/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 1999**

**che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari
negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1308/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,

- (1) considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;
- (2) considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;
- (3) considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);
- (4) considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;
- (5) considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

- (6) considerando che carprofen, emamectina, cefquinome, teflubenzurone e apramicina devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;
- (7) considerando che istidina, adenosina, relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, glicina, glutammina, acido glutammico, alanina, dossapramo, citidina, relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, cisteina, colina, chimotripsina, arginina, acido ialuronico, carnitina, apramicina, bromuro, sale di potassio, azametifos, acido aspartico, asparagina, citrullina, pepsina, valina, uridina, relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, tirosina, triptofano, tripsina, timidina, treonina, acido tiottico, sulfoguaiacolo, serina prolina, guanosina, relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati, 5'-trifosfati, fenilalanina, vetra-butina, cloridrato e acido orotico e ornitina e metionina e lisina e leucina e isoleucina e inositolo e inosina e relativi 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati e piperonilbutossido devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;
- (8) considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, cumafos, cimiazolo e kanamicina devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;
- (9) considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazioni dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tener conto delle disposizioni del presente regolamento;
- (10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 23.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1999.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.02. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cefquinome	Cefquinome	Suini	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene»	

1.2.10. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Apramicina	Apramicina	Bovini	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

2. Agenti antiparassitari

2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.2.4. Derivati dell'acilurea

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Teflubenzurone	Teflubenzurone	Salmonidi	500 µg/kg	Muscolo e pelle in porzioni naturali»	

2.3. Agenti che combattono gli endo- ed ectoparassiti

2.3.1. Avermectina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Emamectina	Emamectina B1a	Salmonidi	100 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali».	

4. Agenti antinfiammatori

4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei

4.1.1. Derivati dell'acido arilpropionico

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Carprofen	Carprofen	Bovini Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Equidi	500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Muscolo Grasso Fegato Rene»	

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Bromuro, sale di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare»	

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Apramicina	Suini, conigli Ovini Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Polli Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano	Esclusivamente ad uso orale
Azametifos	Salmonidi	
Doxapram	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	
Piperonilbutossido	Bovini, ovini, caprini, equidi	Esclusivamente ad uso topico»
Sulfoguaiacolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Vetrabutina, cloridrato	Suini	

3. Sostanze generalmente riconosciute sicure

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Adenosina e derivati 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Alanina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Arginina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Asparagina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido aspartico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Carnitina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Colina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Chimotripsina	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Citrullina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cisteina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Citidina e derivati 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido glutammico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glutammina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glicina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Guanosina e derivati 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Istidina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido ialuronico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Inosina e derivati 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Inositolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Isoleucina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Leucina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Lisina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Metionina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Omitina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido orotico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Pepsina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Fenilalanina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Prolina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Serina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido tiottico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Treonina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Timidina	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Tripsina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Triptofano	Tutte le specie da produzione alimentare	
Tirosina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Uridina e derivati 5'-monofosfati, 5'-bifosfati e 5'-trifosfati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Valina	Tutte le specie da produzione alimentare»	

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antifettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.05. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Kanamicina	Kanamicina	Conigli	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.2002»
		Bovini, ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	
		Suini, polli	150 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg	Latte Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	

2. Agenti antiparassitari

- 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
- 2.2.2. Derivati dell'imminofenile tiazolidina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cimiazolo	Cimiazolo	Api	1 000 µg/kg	Miele	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2001»
		Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni

2.2.4. Organofosfati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cumafos	Cumafos	Api	100 µg/kg	Miele	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2001»